

COMUNE DI CASALE CREMASCO VIDOLASCO
PROVINCIA DI CREMONA

**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI PARCHI A
VERDE PUBBLICO**

(Approvato con deliberazione C.Cn 22 del 27.07.2018)

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle diverse attività all'interno dei parchi e giardini pubblici presenti sul territorio comunale, oltre che la fruizione dei medesimi.

Art. 2 - Finalità

1. Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:
 - Salvaguardare e riqualificare lo spazio verde, nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico e ambientale;
 - Salvaguardare il decoro, l'ordine, la pulizia e il rispetto per l'ambiente all'interno dei parchi, in conformità alle normative vigenti, con particolare riguardo al rispetto delle normative igienico-sanitarie;
 - Coordinare in modo armonioso l'attività ludica, l'attività sportiva, l'attività sociale da svolgere all'interno dei parchi, nel rispetto dell'esigenza primaria del rispetto della quiete pubblica, del rispetto degli orari destinati per ciascuna attività e della pulizia all'interno dei parchi;
 - Promuovere l'aggregazione attraverso un'ordinata e pacifica convivenza all'interno degli spazi verdi ed attrezzati.

Art. 3 - Dislocazione dei parchi

1. Nel territorio comunale sono dislocati i seguenti parchi-giardini pubblici:
 - Parco giochi retrostante la scuola elementare a Casale Cremasco;
 - Parco giochi presso MCL Vidolasco;
 - Giardino pubblico presso Piazza Stella a Casale Cremasco;
 - Giardino pubblico retrostante la C.na Crocetta a Casale Cremasco;
 - Giardino pubblico retrostante il Palazzo comunale a Casale Cremasco.

Art. 4 - Orari e prescrizioni

1. I Parchi, giardini e spazi verdi recintati sono aperti al pubblico negli orari stabiliti con provvedimento del Sindaco.
2. L'uso, da parte dei bambini, delle attrezzature e dei giochi deve essere attuato sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che ne hanno la custodia.
3. Le attrezzature di gioco installate all'interno dei parchi per bambini non possono essere utilizzati da persone aventi età superiore a quelle indicate sull'attrezzatura in funzione delle caratteristiche strutturali della stessa.

Art. 5 - Divieti generali

1. All'interno dei parchi comunali, anche diversi da quelli sopra indicati, è vietato:
 - a) Provocare rumori o schiamazzi e fare uso di strumenti sonori o musicali che disturbano le persone presenti nei parchi e nei giardini;
 - b) Il gioco del calcio (eccettuati i bambini di età inferiore ai 12 anni e i genitori o gli accompagnatori per il divertimento degli stessi);
 - c) Svolgere attività che possano arrecare disturbo o danni all'incolumità delle altre persone;

- d) Arrampicarsi sulle piante e sui pali d'illuminazione, cancellate, recinzioni o muri di cinta;
- e) Scavalcare le transenne o i ripari posti a protezione delle strutture dell'area;
- f) Danneggiare piante o arbusti ed in particolare asportare parti di suolo o fiori;
- g) Danneggiare le strutture, le infrastrutture, e attrezzature presenti, utilizzare impropriamente panchine, giochi e attrezzature;
- h) Occupare anche temporaneamente il suolo o aree verdi con attrezzature sportive, chioschi, tende da campeggio o altro senza la preventiva autorizzazione;
- i) Abbandonare o gettare nei parchi e giardini rifiuti di ogni genere e fuori dagli appositi contenitori di raccolta;
- j) Imbrattare con scritte od altro muri, cartelli, le insegne o superfici, giochi e gli elementi di arredo;
- k) Collocare od ancorare alle piante o pali, striscioni, cartelli o altri mezzi pubblicitari senza preventiva autorizzazione;
- l) Svolgere qualsiasi attività commerciale o di pubblico intrattenimento senza specifica autorizzazione del Comune;
- m) Effettuare operazioni di pulizia o manutenzione dei veicoli in genere, anche nelle aree di parcheggio;
- n) Al pubblico trattenersi oltre l'orario di chiusura;
- o) Accendere fuochi e gettare a diretto contatto del terreno fiammiferi, mozziconi o altri oggetti che possano provocare incendi.

ART.6 - Circolazione dei Veicoli

1. All'interno delle aree a verde pubblico, è vietato transitare e sostare con veicoli a motore, fatta eccezione per i mezzi di soccorso, comunali, al servizio delle forze di polizia, al servizio dei portatori di handicap (purché muniti della apposita autorizzazione, di cui all'art.181 del c.d.s.), di mezzi di ditte adibite alla manutenzione del verde pubblico, degli impianti e/o al rifornimento degli esercizi eventualmente in essere, per il tempo strettamente necessario alle operazioni.
2. Per i mezzi al servizio di portatori di handicap o delle ditte adibite al rifornimento degli esercizi, l'autorizzazione è valida solo per il sentiero, se previsto, strettamente adibito al transito di autoveicoli
3. Per i mezzi al servizio dei portatori di handicap, la sosta si intende valida per le sole operazioni di trasporto del disabile.
4. Eccetto che per i mezzi di soccorso e di polizia in emergenza, tutti i veicoli autorizzati al transito dovranno procedere a passo d'uomo, prestando la massima attenzione al fine di evitare situazioni di pericolo a pedoni o ciclisti.
5. Le biciclette potranno transitare solo sui sentieri pedonali o ciclabili, a velocità ridotta, senza recare disturbo o intralcio ai pedoni; diversamente, dovranno essere condotte a mano; in ogni caso; esse dovranno sostare negli appositi spazi qualora previsti.
6. E' ammessa la circolazione delle carrozzelle motorizzate a servizio di disabili, le quali dovranno procedere a velocità ridotta. La loro circolazione è ammessa anche su tappeto erboso, purchè sia osservata una velocità di conduzione rispettosa delle persone, aiuole, alberi, arbusti.
7. E' vietato il deposito e/o l'ammasso di biciclette e motorini sulle aiuole, e a ridosso di alberi ed arbusti in modo tale da comprometterli.

Art. 7 - Utilizzo temporaneo a scopo ricreativo dei parchi da parte di privati

1. E' ammesso l'uso dei parchi pubblici, da parte di privati per la tenuta di eventi ricreativi quali festeggiamenti di battesimi, compleanni, etc..
2. I privati, che intendano usufruire dei parchi pubblici per gli scopi di cui al punto 1) dovranno inoltrare apposita domanda agli Uffici comunali prima della tenuta

dell'evento, specificando la data, gli orari, il luogo, l'entità della superficie prevalentemente occupata, il numero presunto di partecipanti, eventuali elementi di arredo depositati a proprio carico e quant'altro dovesse rendersi necessario per l'emissione della concessione.

3. In caso di richieste concomitanti, si terrà conto della data e del n. di acquisizione al protocollo comunale.

4. Il Comune non è tenuto a fornire supporto alcuno (tavoli, sedie, illuminazione, personale, cestini, porta rifiuti supplementari etc....) per lo svolgimento di tali eventi privati.

5. Sono a carico dei richiedenti tutte le spese e le operazioni inerenti il servizio, la pulizia dell'area ed il ripristino dei luoghi, che dovrà avvenire obbligatoriamente al termine della manifestazione stessa (non è ammesso il rinvio al giorno seguente).

6. I rifiuti di qualsiasi genere, compresi i residui alimentari caduti al suolo, dovranno essere raccolti e destinati alla raccolta differenziata porta a porta. Non è ammesso il deposito (anche se all'interno di sacchetti) dei rifiuti presso i cestini presenti nei parchi.

7. E' vietato accendere fuochi.

8. E' vietato l'uso di impianti stereofonici e amplificatori strumentali.

9. Gli orari ammessi per la tenuta degli eventi privati di cui al punto 1) dovranno essere:

- Mattino : dalle 9.30 alle 13.00;
- Pomeriggio : dalle 16.00 alle 22.00;

compreso il tempo che occorre per la pulizia dell'area.

10. Tutti gli eventi privati, che si terranno in area pubblica, non potranno in alcun modo escludere o ostacolare l'utilizzo della stessa area, zona e relative strutture ad altri cittadini.

11. Durante la tenuta degli eventi privati, rimangono valide tutte le norme vigenti e le relative sanzioni, in materia di igiene del suolo e dell'abitato, circolazione, rumore, rifiuti, tutela del verde e degli arredi, etc...

12. Il Comune non rilascerà la concessione o potrà porre delle limitazioni alla concessione dell'area a verde pubblico per la tenuta di eventi privati, in caso di lavori in corso, problemi di ordine pubblico, problemi inerenti la sicurezza.

13. Il Comune potrà escludere interi parchi dall'utilizzo di cui al punto 1) del presente articolo per i motivi di cui al punto precedente.

14. La concessione rilasciata dal Comune dovrà essere mostrata a richiesta agli addetti preposti ai controlli.

15. Il rilascio della concessione non è sottoposto ad alcun onere a carico del privato.

ART.8 - Sanzioni

1. In tutti i casi di infrazione delle norme del presente Regolamento, l'autore della violazione o la persona per esso civilmente responsabile è obbligata, oltre alla sanzione amministrativa, al risarcimento dei danni arrecati al patrimonio naturale ed alle attrezzature del parco.
2. Per la quantificazione del risarcimento, si considera il costo delle opere di sostituzione o riparazione o ripristino (IVA compresa) maggiorato di una percentuale del 10% a titolo di spese generali.
3. Le sanzioni amministrative sono le seguenti (da graduare da un minimo ad un massimo in base alla tipologia di sanzioni elencate, nel rispetto dei principi di cui alla Legge 24/09/1981 n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre che dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000):

Rif. Art.	Divieto e casistica	Minimo	Massimo

6.1.	Transito e sosta con veicoli a motore	25,00	150,00
6.2.	Transito veicoli autorizzati al di fuori del sentiero e degli orari	25,00	80,00
6.4.	Velocità pericolosa e/o altri comportamenti pericolosi da parte di veicoli non a motore o da parte di carrozzelle motorizzate a servizio di disabili	25,00	80,00
6.4.	Velocità pericolosa e/o altri comportamenti pericolosi da parte di veicoli a motore	25,00	150,00
6.7.	Ammasso di biciclette e/o motorini su aiuole a ridosso di piante in modo da comprometterle	25,00	80,00
7.2.	Tenuta di evento privato non autorizzato	80,00	500,00
7.5.	Mancata pulizia dell'area e/o mancato ripristino dei luoghi	80,00	500,00
7.6.	Accumulo di rifiuti urbani non ingombranti nell'area. Accumulo di rifiuti urbani ingombranti nell'area	25,00 80,00	150,00 500,00
7.5.	Ritardo nella pulizia dell'area	25,00	150,00
7.7.	Accensione di fuochi	25,00	150,00
7.8.	Utilizzo di altoparlanti e diffusori di musica, schiamazzi eccessivi	25,00	150,00
7.9.	Non rispetto dei limiti orari all'uso autorizzati	25,00	150,00

ART.9 - Norme finali

1. L'osservanza del presente Regolamento è affidata al Comando di Polizia Locale, nonché a tutti gli agenti di altri organi di sorveglianza previsti dalla legge.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rimanda alla normativa nazionale e regionale vigente.
3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'intervenuta pubblicazione della deliberazione consiliare di approvazione.